



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

**Ufficio federale delle strade USTRA**

**CH-3015 Berna, USTRA**

Ai Dipartimenti cantonali  
competenti in materia di  
circolazione stradale

Vs. rif.:  
Ns. rif.: Q202-1348/Brj  
Collaboratore/trice: Jürg Brügger  
Berna, 14 giugno 2017

**Nuove istruzioni concernenti la verifica dell'identità da effettuarsi preliminarmente al primo rilascio di una licenza svizzera per allievo conducente o di condurre**

Signore e Signoi Consiglieri di Stato,

in seguito a modifiche nella legislazione sugli stranieri si è reso necessario aggiornare completamente le istruzioni di cui in oggetto, d'intesa con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e senza modifiche materiali.

Le nuove istruzioni sono disponibili in versione elettronica al seguente indirizzo:

[http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2007-10-05\\_2332\\_i.pdf](http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2007-10-05_2332_i.pdf)

(Settore responsabile: Ammissione alla circolazione, responsabilità civile, questioni penali)

Ufficio federale delle strade USTRA  
Jürg Brügger  
Indirizzo postale: 3003 Berna  
Weltpoststrasse 5, 3015 Berna  
Tel. +41 58 464 28 34  
juerg.bruegger@astra.admin.ch  
www.astra.admin.ch

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

**Ufficio federale delle strade**



Jürg Röthlisberger  
Direttore

Copia inviata per conoscenza anche alle associazioni, alle organizzazioni e ai servizi federali interessati.



3003 Berna, 14 giugno 2017

## Istruzioni

### **concernenti la verifica dell'identità da effettuarsi preliminarmente al primo rilascio di una licenza svizzera per allievo conducente o di condurre**

---

in virtù degli articoli 11 capoverso 3 e 150 capoverso 6 OAC

#### 1. Principio

Chi presenta per la prima volta domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di condurre deve recarsi di persona presso l'autorità di ammissione o un ufficio da questa designato e produrre un documento d'identità valido munito di fotografia (art. 11 cpv. 3 OAC). I cittadini stranieri devono inoltre esibire la carta di soggiorno e l'eventuale patente estera (allegato 4 OAC). L'addetto al ricevimento della domanda verifica l'identità del richiedente, la certifica mediante timbro e firma e trasmette il modulo all'autorità di ammissione. I moduli sui quali sono stati apposti timbro e firma non possono essere restituiti al richiedente.

#### 2. Documenti d'identità

##### 2.1 *Cittadini svizzeri*

Secondo l'ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità (ODI; RS 143.11), sono riconosciuti come documenti di riconoscimento ufficiali tutti i tipi di passaporto e le carte d'identità.

##### 2.2 *Cittadini stranieri*

###### 2.2.1 *Principio*

Per analogia, sono riconosciuti come documenti d'identità anche i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di origine o di provenienza del richiedente. Sono inoltre ammessi ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 OAC i seguenti documenti:

- a. tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente ai sensi della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e nel quadro dell'esecuzione della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31);<sup>1</sup>
- b. i documenti di viaggio sostitutivi validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ai sensi dell'ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5, art. 3 e 4):

---

<sup>1</sup> [https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/aufenthalt/eu\\_efta.html](https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta.html)  
[https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/aufenthalt/nicht\\_eu\\_efta.html](https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/aufenthalt/nicht_eu_efta.html)

- i titoli di viaggio per rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30).
- il passaporto per stranieri rilasciato agli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi (RS 0.142.40) nonché agli stranieri sprovvisti di documenti di viaggio e titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C oppure provvisoriamente ammessi.

Eventuali documenti d'identità e licenze di condurre rilasciati dallo Stato d'origine e prodotti unitamente a un permesso di tipo N, F o S devono essere trattenuti per poi essere rimessi alla SEM (art. 10 cpv. 2 LAsi). Ciò è dovuto all'obbligo per i richiedenti che presentano una domanda di asilo, di consegnare alle autorità svizzere i documenti d'identità del loro Paese d'origine. La SEM conserva tali documenti finché l'interessato non lascia definitivamente la Svizzera o finché il suo soggiorno non è regolato nel quadro della legislazione sugli stranieri. Devono essere trattenuti e trasmessi alla SEM anche il passaporto o documento d'identità rilasciato dallo Stato d'origine a persone con statuto di richiedente d'asilo e/o rifugiato (permesso F, B o C; art. 10 cpv. 5 LAsi).

#### 2.2.2 Riserve nei confronti di persone che producono unicamente un permesso di tipo N, F o S

- a. Se il richiedente afferma che i propri documenti sono stati regolarmente depositati presso la SEM, l'autorità di ammissione attesta per iscritto il ricevimento della domanda, cui la SEM trasmette quindi i documenti in suo possesso (di regola una copia; licenza di condurre in originale). In analogia con la prassi vigente alla SEM, l'identità è considerata come dichiarata se sono prodotti i documenti d'identità esteri (passaporto, carta d'identità) o un altro documento ufficiale munito di fotografia (p. es. licenza di condurre), a condizione che non sussistano dubbi circa la loro autenticità.
- b. Se il richiedente afferma di non disporre di alcun documento d'identità o solo di documenti insufficienti a dimostrare la propria identità (p. es. documenti senza fotografia, quali certificati e atti di nascita), l'autorità di ammissione verifica se sono soddisfatti i requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente o di condurre, oppure di un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 11b OAC) e, in caso affermativo, li rilascia. Nella licenza per allievo conducente o di condurre viene inserito il nome figurante sul permesso di tipo N, F o S.

#### 3. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni sostituiscono quelle del 5 ottobre 2007 ed entrano in vigore con effetto immediato.

**Ufficio federale delle strade**

  
Jürg Röthlisberger  
Direttore